

Applicazione delle ordinanze nn. 3565, 3566, 3567, 3568 del Consiglio di Stato, in materia di dispacciamento delle fonti rinnovabili non programmabili

Con le ordinanze nn. 3565, 3566, 3567, 3568 dell'11 settembre 2013, il Consiglio di Stato, Sezione Sesta, in merito alle istanze cautelari proposte in sede di appello dall'Autorità avverso le sentenze nn. 1613/2013, 1614/2013, 1615/2013 e 1830/2013, con cui il Tar Lombardia, Sezione Terza, ha parzialmente annullato le deliberazioni 281/2012/R/efr, 343/2012/R/efr e 493/2012/R/efr in materia di dispacciamento delle fonti rinnovabili non programmabili (cioè limitatamente ai criteri di calcolo dei corrispettivi di sbilanciamento attribuiti agli utenti del dispacciamento e, conseguentemente, ai produttori), ha disposto:

- la sospensione delle prescrizioni che equiparano le fonti energetiche rinnovabili non programmabili alle altre fonti;
- la permanenza in vigore delle rimanenti prescrizioni e, in particolare, di quelle necessarie a garantire la sicurezza del sistema.

Al riguardo, il Collegio dell'Autorità, in seguito alla riunione 787° dell'Autorità del 3 ottobre 2013, precisa quanto segue.

Affinché le fonti rinnovabili non programmabili concorrano a contribuire alla sicurezza del sistema elettrico nazionale, specialmente nelle zone ad alta penetrazione delle medesime (Centro Sud), è necessario che siano presenti adeguati segnali economici volti a promuovere una sempre migliore programmazione, su base previsionale, delle relative immissioni di energia elettrica. Per fare ciò occorre disporre di una disciplina che allochi agli utenti del dispacciamento almeno una parte dei corrispettivi di sbilanciamento definiti secondo la regolazione generale oggi vigente, pur garantendo un diverso trattamento a favore delle fonti rinnovabili non programmabili rispetto alle altre fonti. Da ciò consegue che, per effetto delle ordinanze nn. 3565, 3566, 3567, 3568 del Consiglio di Stato, dall'1 gennaio 2013 sono da ritenersi sospese le parti delle sentenze nn. 1613/2013, 1614/2013, 1615/2013 e 1830/2013, con cui il Tar Lombardia ha annullato i criteri di allocazione, agli utenti del dispacciamento, della parte dei corrispettivi di sbilanciamento, al di sopra della franchigia definita pari al 20% del programma vincolante modificato e corretto. Si ritiene, invece, che continuino ad essere annullate le disposizioni, contenute nella deliberazione 281/2012/R/efr, finalizzate a ridurre gradualmente il valore della predetta franchigia.

Sulla base di quanto sopra motivato, si ritiene che, dall'1 gennaio 2013 (termine di entrata in vigore della deliberazione 281/2012/R/efr) fino alla decisione di merito del Consiglio di Stato in relazione agli appelli proposti dall'Autorità:

- con riferimento ai punti di dispacciamento per unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili non programmabili, i corrispettivi di cui al comma 40.3 dell'Allegato A alla deliberazione n. 111/06¹ si applicano esclusivamente alla quota

¹ Il comma 40.3 prevede che il prezzo di sbilanciamento per la valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi per ciascun punto di dispacciamento relativo ad un'unità non abilitata è pari:

di sbilanciamento effettivo che eccede il 20% del programma vincolante modificato e corretto del punto di dispacciamento; entro tali franchigie, gli sbilanciamenti imputabili alle fonti rinnovabili non programmabili vengono valorizzati al prezzo zonale orario, con i relativi oneri a carico della collettività;

- sono in vigore le disposizioni transitorie contenute nell'articolo 78, comma 78.1, lettera a), dell'Allegato A alla deliberazione n. 111/06², così come introdotte con la deliberazione 281/2012/R/efr; dette disposizioni transitorie sono da ritenersi prorogate fino alla decisione di merito del Consiglio di Stato;
- sono sospese le disposizioni transitorie contenute nell'articolo 78, comma 78.1, lettera b), dell'Allegato A alla deliberazione n. 111/06³ e parimenti sospesi gli effetti che sarebbero derivati, a partire dall'1 gennaio 2014, a seguito della cessazione della validità delle disposizioni transitorie (ovvero l'abolizione della franchigia);
- trovano quindi applicazione tutte le disposizioni di cui alle deliberazioni 281/2012/R/efr, 343/2012/R/efr e 493/2012/R/efr diverse da quelle di cui ai precedenti alinea.

Al fine di evitare continui conguagli, si ritiene opportuno che Terna e GSE transitoriamente diano applicazione al presente comunicato esclusivamente a decorrere dalle produzioni del mese di ottobre 2013, rimandandone l'applicazione relativa al periodo 1 gennaio 2013 – 30 settembre 2013 in esito al contenzioso. Si ritiene opportuno, infatti, che i conguagli definitivi, relativi alle produzioni di energia elettrica dall'1 gennaio 2013 in poi, vengano effettuati solo a seguito della decisione di merito del Consiglio di Stato.

-
- a) in ciascun periodo rilevante in cui lo sbilanciamento aggregato zonale è positivo, al valore minimo tra:
 - i) il prezzo medio delle offerte di acquisto accettate nel mercato per il servizio di dispacciamento ai fini del bilanciamento in tempo reale, ponderato per le relative quantità, nel medesimo periodo rilevante, nella macrozona cui il punto di dispacciamento appartiene e
 - ii) il prezzo di valorizzazione delle offerte di vendita accettate nel mercato del giorno prima nel medesimo periodo rilevante nella zona in cui è localizzato il punto di dispacciamento;
 - b) in ciascun periodo rilevante in cui lo sbilanciamento aggregato zonale è negativo, al valore massimo tra:
 - i) il prezzo medio delle offerte di vendita accettate nel mercato per il servizio di dispacciamento ai fini del bilanciamento in tempo reale, ponderato per le relative quantità, nel medesimo periodo rilevante, nella macrozona cui il punto di dispacciamento appartiene e
 - ii) il prezzo di valorizzazione delle offerte di vendita accettate nel mercato del giorno prima nel medesimo periodo rilevante, nella zona in cui è localizzato il punto di dispacciamento.

² Il comma 78.1, lettera a), prevede che i corrispettivi di cui al comma 40.3 si applichino esclusivamente alla quota dello sbilanciamento effettivo che eccede il 20% del programma vincolante modificato e corretto del punto di dispacciamento. La franchigia del 20% era inizialmente prevista per il periodo 1 gennaio 2013 – 30 giugno 2013.

³ Il comma 78.1, lettera b), prevede che i corrispettivi di cui al comma 40.3 si applichino esclusivamente alla quota dello sbilanciamento effettivo che eccede il 10% del programma vincolante modificato e corretto del punto di dispacciamento. La franchigia del 10% era inizialmente prevista per il periodo 1 luglio 2013 – 31 dicembre 2013.